

Relazione tecnica

Titolo I

Disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente

Art. 1

(Trattamento fiscale dei familiari a carico)

La disposizione è volta a superare la criticità sorta a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 192/2025, che ha introdotto il comma 4-ter dell'articolo 12 del TUIR.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 192/2025 ha previsto la possibilità di fruire delle agevolazioni riferite agli "altri familiari" anche se, in riferimento agli altri familiari a carico esclusi gli ascendenti, il diritto alla detrazione è stato abrogato dalla legge di Bilancio 2025. La fruizione dei benefici fiscali in riferimento ai familiari è possibile a condizione che questi siano conviventi.

Tuttavia, posto che la condizione di convivenza non era prevista per le agevolazioni relative al welfare aziendale, la disciplina introdotta dal d.lgs. 192/2025 ha introdotto, in riferimento a tali agevolazioni, una nuova condizione non voluta.

L'attuale disposizione è volta a superare la criticità relativa all'introduzione indiretta al welfare di una condizione non voluta, ripristinando il regime fiscale del welfare aziendale precedente alla modifica del d.lgs 192/2025 e limitando l'applicazione di tale condizione solo alle altre disposizioni fiscali in cui questa era già prevista.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, in quanto si ritiene che le imprese non abbiano previsto, nel 2025, piani di welfare a favore di ascendenti non conviventi, che non beneficiavano dell'agevolazione fiscale, ma abbiano orientato il welfare verso fattispecie non escluse dall'agevolazione.

Art. 2

(Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional)

La disposizione di cui al comma 1 sostituisce l'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), confermando il criterio di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale da parte del lavoratore dipendente, nonché le percentuali di determinazione differenziate in funzione dell'alimentazione del veicolo, già previste a legislazione vigente.

La disposizione, come sostituita, introduce un elemento di novità rispetto al quadro normativo vigente, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura della determinazione forfettaria del reddito ritraibile dall'auto aziendale sia aumentata del 50 per cento. Tale disposizione non comporta effetti sulle entrate tributarie, in quanto il ricambio delle auto aziendali avviene mediamente prima del quinto anno di immatricolazione; la disposizione avrebbe, in ogni caso, l'effetto di scoraggiare il mantenimento del veicolo oltre tale periodo.

La disposizione chiarisce le regole applicabili in materia di determinazione del reddito ritraibile dall'auto aziendale prevedendo che gli eventuali accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore siano considerati in via forfettaria, mediante un incremento del beneficio imponibile del 5 per cento. La disposizione chiarisce, inoltre, che le

eventuali somme trattenute al dipendente a fronte di tali accessori e allestimenti siano portate in diminuzione del beneficio imponibile. Il comma 3 integra tale disciplina, prevedendo che l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di accessori e allestimenti si applichino anche ai veicoli che rientrano nel regime di salvaguardia previsto dall'articolo 1, comma 48-bis della legge 207/2024 e facendo salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in relazione alle modalità di tassazione di accessori e allestimenti.

Sotto il profilo finanziario alla disposizione non si ascrivono effetti, tenuto conto che le fattispecie interessate risultano sostanzialmente non disciplinate dalla normativa fiscale vigente.

La disposizione che fa salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in relazione alle modalità di tassazione di accessori e optional non determina effetti finanziari in quanto allo stato non risultano attivi presso l'Agenzia delle Entrate procedimenti di accertamento aventi a oggetto tale fattispecie.

Il comma 2 sostituisce il comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 207/2024, confermando l'applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2024 e, quindi, escludendo esplicitamente l'applicazione del valore normale, sia ai veicoli rientranti nel regime transitorio (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024), sia ai veicoli rientranti nella clausola di salvaguardia (auto ordinate nel 2024 e assegnate nel 2025), estendendo tale clausola all'intero anno 2025 (attualmente limitata al primo semestre 2025). La disposizione chiarisce che il regime così definito continui ad applicarsi anche nei casi di riassegnazione del veicolo ad altro dipendente. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto: in relazione all'estensione temporale della clausola di salvaguardia, la stima dei relativi effetti finanziari considerava già i veicoli ordinati nel 2024 come interamente assegnati nel primo semestre 2025, pertanto l'estensione temporale non determina ulteriori effetti finanziari; in relazione all'applicazione del valore normale, questa non è mai stata considerata nelle stime degli effetti finanziari della versione vigente del comma 48-bis, in quanto, sin dall'origine, la norma è stata interpretata come non volta a prevederne l'utilizzo.

Il comma 4 disciplina la decorrenza della novella, chiarendo che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025, purché non rientranti né nel regime transitorio né nella clausola di salvaguardia. La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto — come già evidenziato — alle modifiche introdotte dal comma 1 non sono ascrivibili effetti sui saldi; ne consegue che la relativa applicazione anche ai veicoli concessi nel 2025 non comporta ulteriori effetti.

Titolo II

Disposizioni in materia di redditi di lavoro autonomo

Art. 3

(Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta)

La disposizione è volta a chiarire il trattamento fiscale da applicare ai lavoratori autonomi nel caso di cessione a titolo oneroso o compensazione di crediti d'imposta agevolativi, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, ivi compresi quelli relativi al c.d. Superbonus.


In particolare, il **comma 1**, intervenendo sull'art. 54 del TUIR, inserisce il comma 3-quater che dispone che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta

diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 34/2020, costituiscono reddito in proporzione alla quota dei medesimi crediti di imposta compensati.

Il successivo comma 3-quinquies prevede che a tali differenziali positivi sia applicata l'imposta sostitutiva del 26%, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, come già previsto prima dell'introduzione del criterio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Le disposizioni non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta.

Il **comma 2** disciplina la decorrenza della disposizione, prevedendo l'applicazione ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, anche mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, mentre resta esclusa la possibilità di chiedere il rimborso di maggiori imposte eventualmente versate.



La disposizione di cui al **comma 1, lett. a)**, interviene su specifiche norme del TUIR con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo in materia di qualificazione e determinazione dei redditi connessi alle attività agricole e alle correlate eccedenze che, oltrepassando i limiti dell'articolo 32, assumono rilevanza ai fini del reddito d'impresa.

In particolare, l'intervento all'art. 32, di cui alla **lett. a) del comma 1**, è necessario per effetto dell'evoluzione della disciplina delle attività agricole che, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 del decreto legislativo 192/2024, comprende, accanto alla coltivazione e all'allevamento, anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati.

L'intervento sul primo comma dell'articolo 55 TUIR, di cui alla **lett. b) del comma 1**, è di mero coordinamento normativo e chiarisce che rientrano nel perimetro del reddito d'impresa, ove superino i limiti dell'articolo 32, non solo le attività indicate alle originarie lettere b) e c), ma anche quelle intermedie nel frattempo introdotte (b-bis e b-ter), eliminando in radice ogni dubbio interpretativo.

In ultimo, una disposizione di coordinamento e di interpretazione autentica, di cui alla **lett. c) del comma 1**, precisa l'ambito soggettivo del comma 4 dell'articolo 56-bis, per gli imprenditori

individuali, per le società semplici e per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, escludendo dalla relativa disciplina le società in nome collettivo e in accomandita semplice, come nella disciplina previgente le modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024.

Dal punto di vista finanziario si precisa che **a tali disposizioni, di mero coordinamento normativo, non si ascrivono effetti finanziari.**

Capo II **Avvicinamento valori contabili e fiscali**

Art. 5

(Revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile dall'utile dell'esercizio)

L'**art. 5, comma 1, lett. a), c), f)** interviene sugli art. 94, 101 e 110 del TUIR.

Per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la rilevazione di rettifiche da valutazione sui titoli obbligazionari è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui è imputata al conto economico. Diversamente per i soggetti OIC le svalutazioni sono deducibili nei limiti dei valori medi di quotazione di tali titoli (c.d. *floor* fiscale).

Il comma 130 dell'articolo 1, della Legge 199/2025 (Legge Bilancio 2026) ha introdotto, a decorrere dal 2026, coerentemente con quanto già previsto per i soggetti OIC, un valore minimo attribuibile alle obbligazioni immobilizzate dei soggetti IAS/IFRS *adopter* (*floor*), ovvero ha esteso il limite alla deducibilità delle svalutazioni relative a obbligazioni immobilizzate o iscritte al circolante dei soggetti OIC alle svalutazioni relative a obbligazioni immobilizzate dei soggetti IAS/IFRS *adopter*. Conseguentemente, restavano interamente rilevanti ai fini fiscali solo le svalutazioni relative a obbligazioni *held for trading* dei soggetti IAS/IFRS *adopter*.

A decorrere dal 2026 e a regime, l'attuale provvedimento interviene di nuovo su tale disciplina eliminando la previsione di un *floor* per le obbligazioni iscritte all'attivo circolante dai soggetti OIC. Conseguentemente, diventano interamente rilevanti ai fini fiscali, non solo le svalutazioni relative a obbligazioni *held for trading* dei soggetti IAS/IFRS *adopter*, ma anche le svalutazioni di obbligazioni non immobilizzate dei soggetti OIC.

Contestualmente, la norma prevede che le svalutazioni relative a obbligazioni immobilizzate, sia dei soggetti OIC che dei soggetti IAS/IFRS *adopter*, non abbiano rilevanza ai fini fiscali fino al momento in cui sono effettivamente realizzate. Correlativamente, viene eliminata la previsione in base alla quale, per le obbligazioni immobilizzate, le plusvalenze iscritte (rivalutazioni) non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte (svalutazioni), fatta eccezione per le obbligazioni immobilizzate già possedute e oggetto di svalutazione dedotta, le quali restano soggette alla disciplina previgente.

Il venir meno del limite alla deducibilità delle svalutazioni sulle obbligazioni iscritte all'attivo circolante dei soggetti OIC è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari negativi, che sarebbero in ogni caso compensati dalla maggiore rilevanza fiscale delle rivalutazioni delle medesime obbligazioni iscritte all'attivo circolante. Parimenti, il venir meno della rilevanza fiscale delle svalutazioni di obbligazioni immobilizzate non realizzate è suscettibile di generare potenziali effetti

finanziari positivi. In ogni caso, la quantificazione di tali effetti finanziari non è stimabile in quanto dipendente dalla volatilità del mercato obbligazionario.

L'**art. 5, comma 1, lett. b)** prevede a regime quanto già previsto dall'articolo 1, comma 131, della Legge Bilancio 2026, per la deducibilità dei costi relativi a piani di *stock option equity-settled* e *cash-settled*. Ovvero, intervenendo all'articolo 95, il nuovo comma 6-bis del TUIR prevede che i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari degli strumenti. In tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono conseguiti a seguito di tali operazioni.

Coerentemente a quanto indicato nella relazione tecnica originaria del comma 131 della Legge di bilancio, dal punto di vista finanziario si segnala che la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito prudenzialmente non quantificati.

L'**art. 5, comma 1, lett. e)** elimina la regola speciale contenuta nell'articolo 108, comma 3, secondo periodo del TUIR che, imponendo il regime di cassa in relazione ai contributi riguardanti i costi relativi a studi e ricerche, ne determinava un trattamento disallineato rispetto alla rappresentazione di bilancio. In conseguenza della modifica operata, il regime fiscale applicabile diventa quello ordinario, coerente con l'imputazione contabile per competenza.

La modifica normativa si applica ai contributi in conto esercizio che di regola sono incassati nel medesimo esercizio in cui maturano per competenza. Nel caso in cui il contributo venisse incassato in un esercizio successivo a quello in cui è contabilizzato per competenza, gli effetti finanziari sarebbero in ogni caso positivi in quanto la tassazione sarebbe anticipata e non posticipata rispetto alla legislazione vigente, essendo più probabile che la cassa segua la competenza e non l'opposto.

L'**art. 5, comma 1, lett. g)** modifica l'articolo 162-bis del TUIR intervenendo su due aspetti fondamentali della disciplina relativa agli operatori che svolgono anche attività non finanziaria e che, pertanto, non sono riconducibili alla nozione di "intermediari finanziari":

- la proposta normativa interviene sul comma 1, lettera c), numero 2), aggiungendo, dopo le parole "che svolgono", l'inciso "in via esclusiva o prevalente". Tale precisazione consente di ricomprendere nell'ambito applicativo della norma soltanto i soggetti che esercitano le attività individuate dalla disposizione in misura prevalente rispetto al complesso della propria operatività;
- viene introdotto un nuovo comma 3-bis, che definisce in modo puntuale il concetto di prevalenza ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 2), del comma 1, prevedendo che l'esercizio in via prevalente delle attività considerate rilevanti sussista quando, sulla base del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, l'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi riconducibili alle predette attività risulta superiore al 50 per cento dei ricavi e proventi complessivi.

Sono rilevanti ai fini della nuova disciplina le attività finanziarie esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza.

In particolare, la normativa interviene per dirimere le incertezze interpretative scaturite dal tenore letterale della norma che non dispone espressamente un criterio di prevalenza e che pone molti dubbi interpretativi e fattuali nell'individuare quali siano le società svolgenti attività finanziaria non nei confronti del pubblico che debbano essere assimilate alle holding industriali, al fine di individuare le norme IRES e IRAP alle stesse applicabili.

Dal punto di vista finanziario, alla proposta normativa non si ascrivono effetti finanziari negativi, trattandosi di un intervento volto a dare maggior certezza alla norma vigente, completandola con una più puntuale definizione dell'attività prevalente.

L'**art. 5, comma 1, lett. d)**, intervenendo sull'art. 103 del Tuir, di fatto ripristina la disposizione estendendola a regime dal 2026. Posto che al comma 131 dell'articolo 1 della legge 199/2025 non sono stati ascritti effetti di gettito e che nelle previsioni di Bilancio, data la decorrenza della misura, non sono scontati effetti alla stessa non sono ascrivibili effetti finanziari.

Art. 6

(Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali)

L'**art. 6, comma 1**, prevede la possibilità di riallineare per saldo globale le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 192/2024, esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, se relative alle fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo 192/2024 realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024.

In particolare, l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 192/2024 individua le seguenti fattispecie di cambiamento dei principi contabili cui applicare la disciplina di riallineamento:

- a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. "First Time Adoption" o "FTA");
- b) variazioni dei principi contabili IAS/IFRS già adottati, ovvero introduzione di un nuovo IFRIC;
- c) passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale (c.d. "Last Adoption" o "LTA");
- d) variazione dei principi contabili nazionali;
- e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- f) applicazione della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR per le microimprese, che passano dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata e viceversa.
- g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti, nonché tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

In base alla disposizione in esame, per le sole operazioni poste in essere in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti che nei periodi d'imposta precedenti non hanno esercitato l'opzione per il riallineamento dei valori fiscali e contabili possono optare per il riallineamento con il metodo del saldo globale, eliminando tutte le divergenze emerse nel periodo d'imposta in cui sono state poste in essere le fattispecie di cui al comma 1, dell'articolo 10. La somma algebrica delle differenze, se positiva, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Invece, se il saldo del riallineamento è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi di imposta complessivi.

Come previsto dal **comma 2**, il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I **commi 3 e 4** contengono disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati considerati i medesimi dati e metodologie utilizzati in sede di relazione tecnica originaria del decreto legislativo 192/2024.

In base all'art. 2 del decreto l'opzione per il riallineamento con il metodo del saldo globale riguarda le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Posto che il riallineamento previsto dalla normativa proposta, essendo riconducibile a divergenze contabili preesistenti, avrebbe carattere una tantum, ai fini della stima, è stato ipotizzato un ricorso al riallineamento delle divergenze stimate nella relazione tecnica originaria in riferimento a una sola annualità. Applicando le aliquote ordinarie e le addizionali sia per la stima degli effetti positivi che per la stima degli effetti negativi, con un acconto Ires/Irpef del 75% e un acconto Irap dell'85%, considerando che il comma 2 prevede che riallineamento abbia effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e che l'imposta sia versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Sostitutiva - IRES	65,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sostitutiva - IRAP	12,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES/Irpef maggiori valori	-8,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	3,4	0
IRAP maggiori valori	-1,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0
Totale	67,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	0

in milioni di euro

Capo III

Revisione della disciplina del riporto delle perdite fiscali

Art. 7

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del TUIR)

La disposizione, al fine di dirimere alcune incertezze interpretative sorte in relazione all'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 84, commi da 3 a 3-ter, del TUIR, chiarisce che la disciplina ivi prevista si applica nel caso di trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti

la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che detiene, anche indirettamente, le partecipazioni della società che riporta le perdite.

Dal punto di vista finanziario, posto che tale interpretazione ha carattere restrittivo ed è sostanzialmente coerente con la prassi dell'Agenzia delle entrate, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 8

(Revisione articoli 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR)

La disposizione apporta alcune modifiche di carattere formale all'articolo 84, comma 3-quater, e all'articolo 172, cui non sono scrivibili effetti finanziari.

Capo IV

Revisione della disciplina dei conferimenti

Art. 9

(Revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti)

Le modifiche introdotte con il **comma 1, lettera a)**, consistenti nella sostituzione del comma 1-bis dell'articolo 175 del TUIR, rappresentano un chiarimento legislativo rispetto alla stesura del suddetto comma conseguente all'intervento normativo contenuto nel decreto legislativo 192/2024, volto a eliminare alcune incertezze applicative non pienamente aderenti ai principi di neutralità e corretta valorizzazione delle operazioni.

Per quanto attiene alle modifiche introdotte con il **comma 1, lettera b)**, si evidenzia in primo luogo l'intervento operato nel comma 2 dell'art. 177 del TUIR, diretto ad allineare il trattamento del conferimento minusvalente di partecipazioni a quello dell'articolo 175 del TUIR, modificato con la precedente lett. a). Pertanto, anche per il caso del conferimento di partecipazioni mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ovvero ne incrementa la percentuale di controllo, viene effettuato lo stesso intervento di sistematizzazione allineando il dato letterale dell'articolo 177 a quello dell'articolo 175.

Sul piano degli effetti finanziari, trattandosi di un mero intervento di sistematizzazione della disciplina e in linea con la prassi, non sono ascrivibili effetti sul gettito.

Titolo IV

Revisione fiscalità internazionale

Capo I

Modifiche al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive

Art. 10

(Perdite estere definitive)

Il nuovo articolo 181, comma 1-*bis*, del TUIR, introdotto dal presente articolo, disciplina la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare, a seguito di fusione, le perdite fiscali "finali" di società residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un

effettivo scambio di informazioni, appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana.

Affinché la perdita sia utilizzabile dalla società italiana, è necessario che sia qualificabile come “finale”, il che si verifica solo se:

- la società appartenente allo stesso gruppo e stabilita nell'altro Stato membro ha terminato la propria attività commerciale attraverso la cessione o la eliminazione di tutti i propri asset potenzialmente produttivi di ricavi;
- la perdita medesima non risulti utilizzabile dalla partecipata estera a compensazione dei redditi propri dell'esercizio e/o degli esercizi precedenti, né risulti utilizzabile, in alcun modo, con utili prodotti da altre entità facenti parte del medesimo gruppo (come, ad esempio, in ipotesi di consolidato locale) localizzate nell'altro Stato membro;
- la perdita non risulti altresì utilizzabile, per gli esercizi futuri, nel medesimo Stato estero di insediamento della partecipata, dalla partecipata stessa, altri soggetti residenti in tale Stato e facenti parte del gruppo della controllante ovvero da un terzo cui la partecipata sia stata ceduta.

Ai fini della stima, sono state individuate nella banca dati Orbis di Bureau Van Dijk, (che raccoglie i dati di bilancio delle imprese a livello mondiale), le imprese italiane che partecipano almeno al 50,01% in imprese in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Nell'ambito delle società partecipate così identificate, sono state selezionate quelle la cui attività è in uno stato di non normale svolgimento prossimo alla liquidazione ovvero in liquidazione.

Per le società selezionate, sono stati estratti i dati relativi alle perdite di bilancio del periodo dal 2020 al 2025, se disponibili, ovvero, se non disponibili, l'ultima perdita risultante dal più recente bilancio depositato in anni precedenti al 2020.

Posto che la norma prevede che le perdite debbano essere rideterminate in base alla disciplina domestica, la quota delle perdite di bilancio che si traduce in perdite fiscali compensabili è stata calcolata in misura pari all'80%. Tale percentuale è stata determinata in misura pari al rapporto tra perdite fiscali e perdite di bilancio dell'intera platea delle società di capitali italiane.

Qualora tali imprese estere abbiano realizzato utili negli anni dal 2023 al 2025, si è assunto che le perdite siano state compensate o siano compensabili nello Stato estero e non rientrino nell'ambito di applicazione della disposizione.

Complessivamente le perdite fiscali che potenzialmente possono essere portate in riduzione del reddito dalla partecipante italiana sono pari a circa 381,3 milioni di euro.

Sulla base dei dati dichiarativi desunti dai modelli Redditi 2025 e dal Consolidato nazionale e mondiale 2025 (anno di imposta 2024 - dati provvisori), per ogni impresa italiana, è stata successivamente verificata la potenziale utilizzabilità della perdita estera finale, che si ha in presenza di un risultato imponibile positivo (a livello di singolo contribuente o consolidato fiscale) e perdite pregresse disponibili inferiori al risultato imponibile.

Le **perdite estere finali utilizzabili** in ciascun periodo di imposta sono stimate in misura pari **77,6 milioni di euro**. Applicando l'aliquota del 24%, si stima che la disposizione comporti una **perdita di gettito su base annua** pari a circa **18,6 milioni di euro**.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari, con una aliquota IRES del 24% ed un acconto del 75%, nell'ipotesi che la disposizione entri in vigore a decorrere dal 2026.

	2026	2027	2028	2029
IRES	0	-32,55	-18,6	-18,6

importi in milioni di euro

Capo II

Revisione della disciplina dell'imposizione minima globale

Art. 11

(Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche)

La disposizione, con il **comma 1, lettera a)**, interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo 209/2023 al fine di rendere la formulazione dei periodi del comma 1 successivi al primo più coerente con l'ambito soggettivo del primo periodo, riferito, oltre che alle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, alle entità trasparenti apolidi.

Il **comma 1, lettera b)** prevede che, per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 può essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;

Con il **comma 1, lettere c) e d)**, la disposizione, a seguito dell'accordo internazionale *OCSE-Inclusive Framework* del 5 gennaio 2026, introduce nella normativa italiana di recepimento della disciplina UE intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale le seguenti fattispecie: 1) Regime coesistente qualificato; 2) Regime qualificato della controllante capogruppo; 3) Incentivi fiscali qualificati. La norma interviene anche su altri regimi semplificati. Gli effetti di gettito delle tre fattispecie vengono di seguito analizzati separatamente.

1. Regime coesistente qualificato

A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entità la cui controllante capogruppo è localizzata in un Paese che adotta un Regime coesistente qualificato, in base ai criteri stabiliti dall'accordo internazionale. Alla data di redazione della presente Relazione Tecnica, in base alle informazioni riportate nel registro centrale pubblicato e aggiornato a cura dell'OCSE, risulta che solo gli Stati Uniti d'America adottino un Regime coesistente qualificato. Gli impatti sono pertanto analizzati separatamente con riferimento all'imposta minima integrativa e all'imposta minima suppletiva.

1.a - Impatto sull'imposta minima integrativa

Nel caso di controllante capogruppo localizzata negli USA, ai fini dei profili di gettito in Italia, rileva la disapplicazione dell'imposta minima integrativa con riferimento alle imprese ovunque localizzate, in presenza di una controllante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta italiana.

Sulla base all'analisi dell'analisi dei versamenti relativi all'imposta minima integrativa effettuati nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026 nonché dell'assetto societario dei gruppi interessati che hanno effettuato tali versamenti, tale casistica non risulta operare nei dati osservati. **Pertanto, sulla base delle evidenze disponibili, non si determinano effetti negativi di gettito per l'erario.**

1.b - Impatto sull'Imposta minima suppletiva

Il Regime coesistente qualificato comporta l'azzeramento dell'imposta minima suppletiva con riferimento alle entità sotto-tassate di gruppi con capogruppo ultima localizzata negli Stati Uniti. Pur potendo astrattamente verificarsi tale fattispecie, nei saldi di bilancio non risulta attualmente scontato alcun gettito derivante dall'imposta minima suppletiva. **Pertanto, anche in questo caso non si registrano effetti negativi di gettito.**

2. Regime qualificato della controllante capogruppo

A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, il Regime qualificato della controllante capogruppo prevede l'azzeramento dell'imposta minima suppletiva sulle entità del gruppo sotto-tassate localizzate nella giurisdizione della capogruppo ultima che beneficia di tale regime.

L'elenco dei Paesi ammessi sarà definito dall'**OCSE-Inclusive Framework** entro il 30 giugno 2026. Si tratta, tuttavia, di una fattispecie poco verosimile, considerati i requisiti richiesti per l'ammissibilità. In particolare, l'accordo internazionale prevede l'assenza di un rischio concreto che i gruppi multinazionali residenti nella giurisdizione interessata siano soggetti a un'aliquota fiscale effettiva, calcolata secondo le regole aggiornate della *global minimum tax*, inferiore al 15 per cento sugli utili complessivi delle operazioni domestiche.

Tenuto conto che nelle previsioni di bilancio non risulta attualmente scontato alcun gettito da imposta minima suppletiva, **non si determinano effetti negativi di gettito.**

3. Incentivi fiscali qualificati

A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali che si considerano qualificati in base ai criteri e nei limiti stabiliti dall'accordo internazionale è pari a zero. Gli impatti sono analizzati separatamente con riferimento all'imposta minima integrativa e all'imposta minima nazionale.

3.a - Impatto sull'imposta minima integrativa

L'analisi è stata effettuata utilizzando i dati dei versamenti dell'imposta minima integrativa del 2025 e dei primi mesi del 2026, opportunamente abbinati alle informazioni risultanti dai *Country-by-Country reporting* (CbCR), introdotti nell'ambito del progetto BEPS dell'OCSE. Su tale base è stato simulato il nuovo trattamento degli incentivi fiscali qualificati.

Il dato iniziale è rappresentato dai versamenti della prima rata dell'imposta minima integrativa, di novembre/dicembre 2025, pari a circa 47 milioni di euro. Considerando che il primo versamento corrisponde al 90% del totale, l'imposta minima integrativa complessiva annuale attesa è stimata in circa 52 milioni di euro.

Ciascun soggetto versante è stato associato al proprio CbCR al fine di stimare, in base all'aliquota effettiva osservata nei diversi paesi dove la multinazionale è presente, le giurisdizioni in cui, con aliquota effettiva inferiore al 15 per cento, si è potenzialmente generata l'imposta minima integrativa versata. L'aliquota effettiva è stata calcolata come rapporto tra imposte maturate e utile positivo.

Poiché l'imposta minima integrativa teorica derivante dai dati CbCR risulta significativamente superiore a quella effettivamente versata — presumibilmente a causa delle differenze definitorie tra CbCR e disciplina della *global minimum tax* — dai CbCR sono state utilizzate esclusivamente le percentuali per Paese, applicate poi agli importi effettivi di versamento.

Per stimare l'effetto del nuovo trattamento degli incentivi fiscali qualificati è stato simulato, per ciascun Paese, il "limite massimo basato sulla sostanza", calcolato applicando le percentuali previste dal pacchetto OCSE alle variabili desunte dai CbCR: 5,5 per cento dell'importo maggiore tra la somma delle spese salariali nel Paese e gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali

ammissibili; in alternativa, ove superiore, l'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili. A fini prudenziali è stato inoltre ipotizzato che ai nuovi incentivi fiscali qualificati non si applicasse già il regime più favorevole dei crediti d'imposta rimborsabili qualificati. Sulla base di tale metodologia, il gettito atteso dell'imposta minima integrativa si ridurrebbe da circa **52 milioni** a circa **46 milioni di euro**. Tuttavia, ritenendo irrealistica l'ipotesi di utilizzo generalizzato degli incentivi fino al limite massimo consentito, si assume in via prudenziale un utilizzo medio pari alla metà della soglia, con una riduzione del gettito a circa **49 milioni di euro**.

Ne deriva una perdita di gettito stimata in circa 3 milioni di euro annui.

3.b - Impatto sull'imposta minima nazionale

Il dato iniziale è rappresentato dai versamenti della prima rata dell'imposta minima nazionale di novembre/dicembre 2025, pari a circa 0,31 milioni di euro. Considerando che la prima rata corrisponde al 90 per cento del totale, il gettito annuo atteso è pari a circa **0,34 milioni di euro**.

Applicando la medesima percentuale di abbattimento stimata per l'imposta minima integrativa, **la perdita di gettito dell'imposta minima nazionale è stimata in circa 0,02 milioni di euro annui.**

4. Altri regimi semplificati

Per quanto riguarda le modifiche relative ai regimi semplificati diversi da quelli descritti sopra, previsti nelle regole OCSE pubblicate il 5 gennaio 2026, vale a dire il regime transitorio semplificato basato sui dati della rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country Reporting* o *CbCR*), e il regime permanente basato sull'aliquota d'imposizione effettiva semplificata, si rileva che questi si rivolgono a gruppi con tassazione superiore alle soglie minime, per i quali è ragionevole presumere l'insussistenza di un debito d'imposta anche in base alle regole ordinarie della *global minimum tax*. Pertanto, **non si determinano effetti negativi di gettito.**

5. Effetti complessivi

Le disposizioni che hanno impatto sul gettito si applicano agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026.

Gli effetti di gettito in termini di competenza sono pari a -3,02 milioni di euro su base annua.

In termini di cassa, gli effetti risultano differiti nel tempo, in ragione delle scadenze di versamento previste per le società con esercizio coincidente con l'anno solare. La prima rata del 90 per cento è versata entro novembre dell'anno successivo a quello d'imposta, mentre la seconda rata pari al 10 per cento è versata entro aprile del secondo anno successivo.

Gli effetti complessivi di gettito, in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella:

	2026	2027	Dal 2028
Cassa	0	-2,72	-3,02

Valori in milioni di euro

Il **comma 2** della disposizione, infine, prevede che i regimi semplificati diversi da quelli disciplinati nel presente articolo, previsti nelle regole OCSE pubblicate il 5 gennaio 2026 "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package*", siano facoltativi e si adottino, in relazione ai gruppi multinazionali e nazionali, con la prima decorrenza possibile tra quelle ammesse dalle regole stesse.

Titolo V
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 12
(Detrazione)

La riduzione dei termini introdotta dal DL 50/2017 per beneficiare della detrazione d'imposta era finalizzata a rendere più agevoli i controlli, avvicinando il momento in cui il contribuente beneficiava della detrazione a quello della registrazione della fattura passiva a seguito della quale sorgeva il diritto alla detrazione, con conseguente recupero di gettito evaso.

La disposizione interviene sul DPR 633/1972 e sul TU dell'IVA ripristinando i termini più lunghi per poter beneficiare della detrazione.

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nel 2019, il problema che aveva portato alla riduzione dei termini per beneficiare della detrazione del DL 50/2017 appare superato, in quanto non è più possibile beneficiare della detrazione se non in seguito al ricevimento della fattura elettronica obbligatoria.

Conseguentemente, non si ritiene che l'allungamento dei tempi per beneficiare della detrazione, che peraltro garantisce il rispetto del principio di neutralità dell'IVA, possa comportare un aumento della propensione all'evasione. In sintesi, alla norma non si ascrivono effetti, né in termini di gettito da adempimento spontaneo, né in termini di accertamento.

Titolo VI
Revisione disciplina accertamento

Art. 13
(Modifica delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni)

Sotto il profilo finanziario alla misura non si ascrivono prudenzialmente effetti di gettito derivanti dalla possibilità per l'erario di acquisire imposte a titolo definitivo anticipatamente rispetto al momento successivo del trasferimento dei beni e dei diritti, il cui verificarsi potrebbe peraltro non essere certo, non rilevando la circostanza che il valore dei beni e dei diritti conferiti nel trust possa variare nel tempo, atteso che tale variazione potrebbe risultare sia di segno positivo che negativo.

Art. 14
(Modifica all'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto, in conformità con il principio di autoliquidazione, si prevede che gli interessi sulla maggiore imposta dovuta decorrano dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta autoliquidata e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale effettuata dall'ufficio. La disposizione, anticipando di fatto la decorrenza degli interessi, potrebbe determinare effetti positivi in termini di maggior gettito, prudenzialmente non quantificati.

Art. 15
(Modifica all'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto si limita ad aggiornare il riferimento normativo all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, contenuto nell'articolo 13, comma 2-*bis*, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, tenuto conto dell'avvenuta abrogazione del comma 1-*bis* del medesimo articolo 33.

Art. 16

(Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha previsto (articolo 7-bis del D, lgs 128/2015) la possibilità che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema sono collegati effetti "premiali" consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell'interpello e che il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

La misura di cui alla **lettera b)** apporta modifiche all'articolo 7-*bis*) del decreto legislativo n. 128 del 2015, riconoscendo, al contribuente che abbia esercitato la relativa opzione, la facoltà di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello d'esercizio dell'opzione. La norma disciplina, inoltre, le modalità di versamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate. Nel dettaglio, il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi nonché della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

La misura di cui alla **lettera a)** dispone un'analogia possibilità di rateizzazione anche per le comunicazioni di rischi fiscali pregressi presentate dai contribuenti in possesso dei requisiti di ammissione al regime di adempimento collaborativo.

Il **comma 2**, dispone che quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le misure sono finalizzate ad agevolare le adesioni al regime dell'adempimento collaborativo e al sistema di rilevazione opzionale per i contribuenti che non abbiano i requisiti per il suddetto regime, di cui rispettivamente agli articoli da 3 a 7 e 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, incentivando, in tal modo, la trasparenza delle condotte fiscali dei contribuenti e i rapporti di reciproca collaborazione con l'Amministrazione finanziaria. Le stesse, pertanto, sono finalizzate a garantire il recupero di gettito su determinate fattispecie rispetto alla legislazione vigente, non determinando effetti finanziari negativi.

*Art. 17**(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)*

La disposizione non determina effetti sul gettito e comporta una modifica organizzativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate dalla quale potranno conseguire risparmi di risorse e nessun onere per la finanza pubblica.

*Art. 18**(Modifiche all'articolo 152 del TUIR e all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)*

La disposizione, di carattere procedurale, non è suscettibile di determinare effetti sul gettito.

*Art. 19**(Disposizioni in materia di procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare)*

La norma è di carattere procedurale e non determina effetti sul gettito erariale.

*Art. 20**(Modifica dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Art. 21**(Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente)*

Trattandosi di disposizione di natura meramente procedurale, alla stessa non si ascrivono effetti di carattere finanziario.

Titolo VII**Revisione disciplina redditi finanziari***Art. 22**(Aumento dell'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei)*

La disposizione intende eliminare l'asimmetria di tassazione dei dividendi percepiti dai fondi pensione europei rispetto ai fondi pensione nazionali, prevedendo un'aliquota di imposta sostitutiva al 20% in luogo di quella vigente pari all'11%.

Ai fini della stima sono stati analizzati i flussi dei dividendi percepiti dai fondi pensione europei assoggettati all'aliquota di imposta sostitutiva dell'11%, così come rilevati nel Quadro SI del Modello 770-2025 (anno di imposta 2024).

L'ammontare di utili corrisposti ai fondi pensione europei così rilevati risultano pari a 69,6 milioni di euro, cui corrispondono ritenute, a legislazione vigente, pari a circa 7,7 milioni di euro.

L'incremento della ritenuta dall'11 al 20 per cento genererebbe, conseguentemente, un recupero di gettito di 6,3 milioni di euro su base annua, a decorrere dal 2027.

*Art. 23**(Affrancamento partecipazioni black list)*

La disposizione in esame interviene sulla regola di sistema della disciplina volontaria di affrancamento delle partecipazioni detenute al di fuori dell'ambito di impresa, mediante la quale il socio può ottenere, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 21 per cento, il riconoscimento fiscale del valore di mercato di tali partecipazioni, evitando, conseguentemente, di assoggettare ad imposizione ordinaria le plusvalenze realizzate su tali partecipazioni.

In particolare, si prevede, per le partecipazioni localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cc.dd. *black list*), l'applicazione di una imposta sostitutiva del 31% in luogo del 21% attualmente previsto per tutte le partecipazioni.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, in base ai dati dichiarativi riferiti a persone fisiche e società di persone negli anni d'imposta dal 2022 al 2024, è stato calcolato il peso medio delle plusvalenze dichiarate riconducibili a partecipazioni *black list* rispetto al totale delle plusvalenze (2%).

Nel 2025, i versamenti della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 8055, imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), per la quale in tale anno d'imposta era prevista un'aliquota del 18%, sono pari a 1.216,7 milioni di euro.

In base alla medesima metodologia utilizzata nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2025, si stima che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta al 18% sia pari a 1.770,5 milioni di euro.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è, conseguentemente, stimata in misura pari a 9.836,1 milioni di euro (1.770,5 milioni di euro / 0,18), di cui si stima che il 2% sia riconducibile a partecipazioni *black list*, per un ammontare complessivo pari a 196,7 milioni di euro.

In conseguenza del passaggio dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 21% al 31%, la disposizione normativa comporterebbe un maggior gettito su base annua pari a 19,7 milioni di euro (196,7 milioni di euro x 10 punti percentuali).

Di seguito sono riportati gli effetti finanziari della misura nell'ipotesi di entrata in vigore della proposta a decorrere dal 2027, tenuto conto della previsione normativa che l'imposta sostitutiva debba essere versata in un'unica soluzione.

	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva	0,0	19,7	19,7

importi in milioni di euro

TITOLO VIII**Revisione disciplina enti del Terzo settore***Art. 24**(Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore)*

La disposizione, ai fini della determinazione dell'IRAP, introduce un meccanismo di raccordo volto a garantire la continuità della qualificazione fiscale delle attività (commerciali e non commerciali) cui fa riferimento il tributo regionale, prevedendo la disapplicazione, in riferimento all'IRAP, del

nuovo criterio di qualificazione delle attività fondato sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali introdotto dal Codice del Terzo settore.

In particolare, ai sensi del Decreto IRAP:

- per gli enti non commerciali, il valore della produzione netta è determinato secondo il cosiddetto metodo retributivo. Tuttavia, quando il predetto ente non commerciale esercita anche attività di natura “commerciale”, il tributo regionale si calcola applicando il metodo retributivo all’area istituzionale e le regole ordinarie di determinazione dell’IRAP alle attività commerciali, alle quali i costi sono attribuiti pro quota in misura pari al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi della attività commerciali e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- per gli enti commerciali, la base imponibile viene complessivamente determinata con le regole ordinarie.

La disposizione in esame impone agli enti interessati dalla modifica normativa di:

- ai fini delle imposte sui redditi, applicare le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione generale;
- ai fini del calcolo dell’IRAP, continuare a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del TUIR.

Dal punto di vista finanziario, si segnala che:

- gli enti interessati dalla previsione avrebbero dovuto applicare il nuovo criterio di qualificazione delle attività commerciali e non commerciali introdotto dal Codice del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta 2026, in sede dichiarativa nel 2027;
- nessun effetto finanziario era stato attribuito, in sede di relazione tecnica del Codice del Terzo settore, all’introduzione di tale nuovo criterio.

Conseguentemente, alla misura non si ascrivono effetti differenziali rispetto a quelli scontati nei saldi di finanza pubblica, cristallizzando la stessa l’attuale gettito IRAP riconducibile alle fattispecie interessate.

L'AGENZIA DI STAMPA
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE

TITOLO IX

Disposizioni concernenti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Art. 25

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Le attività interessate dall’intervento normativo in argomento sono quelle di analisi, vigilanza, controllo e revisione dell’accertamento di cui agli articoli 46, 47, 48 del codice doganale dell’Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n.141, recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”, nonché l’attività di controllo in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali di cui all’articolo 101 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di controllo sulle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e di verifica dell’esatto adempimento degli obblighi in materia di costituzione e utilizzo del *plafond* IVA.

Tale intervento normativo permetterà di potenziare le attività di contrasto alle frodi e ai “missing trader”, consentendo una riduzione del tax gap IVA e, di conseguenza, un impatto positivo sul gettito erariale, che prudenzialmente non si stima.

Art. 26

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise)

La disposizione in esame interviene sul testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di introdurre una serie di modifiche nel settore del gas naturale, dell'energia elettrica e dei tabacchi.

La **lettera a)** modifica il comma 5 dell'articolo 26, rubricato “Gas naturale”, al fine di prevedere in maniera espressa che sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Tale disposizione, confermando il trattamento fiscale riconosciuto alle succitate attività, aventi una funzione assistenziale e di recupero, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** modifica l'articolo 53, comma 3, aggiungendo, dopo la lettera b), la lettera b-bis), al fine di colmare il vuoto normativo esistente, facendo rientrare nell'ambito dei soggetti obbligati, ai sensi del medesimo articolo, coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.

La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che, sul piano delle accise, l'energia impiegata per i servizi ausiliari configura un consumo proprio del produttore, assoggettato ad accisa ma suscettibile di esenzione ai sensi dell'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La **lettera c)** modifica l'articolo 56, comma 2, al fine di estendere le modalità di pagamento ivi previste (corresponsione dell'imposta mediante canone annuo di abbonamento) anche agli esercenti officine elettriche costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW.

Trattandosi di impianti per cui è possibile una quantificazione precisa dell'elettricità consumata, consentire l'accertamento e la liquidazione dell'accisa mediante un canone annuo rappresenta una semplificazione per gli operatori, rispetto alle modalità di pagamento attualmente previste.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di misure volte a semplificare le modalità di pagamento e non incidendo sulle aliquote applicabili. Si genera, tuttavia, un effetto di cassa posto che il pagamento del canone di abbonamento annuale viene effettuato, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, in luogo della liquidazione semestrale con rate di acconto mensili prevista dall'articolo 55.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 62-quater.2, comma 13, (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco), estendendo alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, consistenti in prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti). Tali disposizioni, le quali prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa per le infrazioni


alla disciplina delle accise e alle relative norme di esecuzione, comprese l'irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e l'omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, sono attualmente già applicate per i liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-*quater*, comma 6, e per i prodotti che contengono nicotina (c.d. *nicotine pouches*) di cui all'articolo 62-*quater*.1, comma 15-*quater*.

Tale disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Considerando che l'intervento proposto consiste nell'estensione del regime sanzionatorio dell'articolo 50 a prodotti attualmente esclusi dall'alveo di applicazione di tale disposizione, lo stesso potrebbe generare effetti positivi dovuti all'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate, che prudenzialmente non si stimano.

Infine, la **lettera e)** apporta modifiche all'articolo 62-*quinquies*, recante la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

In particolare, è introdotto il comma 7-*quinquies*, il quale prevede che la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 sia soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Il medesimo comma prevede, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che lo svolgimento delle attività di vigilanza ivi previste sarà assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Considerando che l'intervento proposto consiste nell'estensione del regime sanzionatorio dell'articolo 50 a prodotti attualmente esclusi dall'alveo di applicazione di tale disposizione, lo stesso potrebbe generare effetti positivi dovuti all'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate, che prudenzialmente non si stimano.



L'AGENZIA DI STAMPA
SULL'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE